



Provincia di Benevento

Gestione Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE N. 1909 DEL 03/10/2022

OGGETTO: determinazione n. 2241 del 02/12/2021 - sospensione cautelare dal servizio del dipendente matricola n. 167 - art. 61 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018 – modifica provvedimento ex art 289 cpp del TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO – SEZ PENALE - revoca misura cautelare - nuovi provvedimenti

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamati:

- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare gli artt. 6, 35, comma 3, lett. e), 35-bis e 57;
- il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21/05/2018;
- il Regolamento per i Procedimenti Disciplinari approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 7 del 08.01.2013 e modificato con deliberazione presidenziale n. 154 del 09.06.2017;

Richiamata la propria determinazione n. 2241 del 02/12/2021 con la quale – per tutte le motivazioni in essa contenute - è stata disposta la Sospensione cautelare dal servizio del dipendente matricola n. 167 - art. 61 del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018.

Vista la comunicazione prot. 21486 di data 28-09-2022 con la quale il dipendente matricola n. 167 comunica il provvedimento del tribunale ordinario di Benevento, sezione penale con cui, in accoglimento della istanza difensiva in sede dibattimentale (atto n. RGT 904/2022 nell'ambito del proc. Pen. RGNR 1354/2019), si dispone la sostituzione della “misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della “sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio con divieto di ogni attività comportante l'esercizio di un pubblico ufficio/servizio nell'ambito di procedure di evidenza pubblica indette dalla provincia di Benevento ovvero di ogni altro Ente/incaricato di pubblico servizio per la durata di 12 mesi” a far data dal 27.09.2022;

Ricordato che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 289 primo comma al giudice spetta la determinazione del contenuto della misura interdittiva applicata, che può quindi comportare una limitazione anche solo parziale.

Ritenuto in ossequio di quanto determinato dal tribunale ordinario di Benevento nel provvedimento succitato, la riammissione del dipendente in servizio con le limitazioni pure disposte dal citato provvedimento di sostituzione di misure cautelari, per il periodo di 12 mesi a far data dal 27.09.2022;

Dato atto che la riammissione in servizio del dipendente, nel rispetto di quanto contenuto nel provvedimento RGT 904/2022 e RCC/ALTRI PROV. 103/2022 e nell'ambito del procedimento penale n. RGNR 1354/2019, sarà sottoposta, unitamente al provvedimento del tribunale, all'UPD presso cui è in corso il procedimento disciplinare attivato sulla base del rinvio a giudizio;

Dato atto che la riammissione in servizio del dipendente, nel rispetto di quanto contenuto nel provvedimento RGT 904/2022 e RCC/ALTRI PROV. 103/2022 e nell'ambito del procedimento penale n. RGNR 1354/2019, avverrà con apposito provvedimento del Segretario Generale – nella qualità di coordinamento e sovrintendenza di cui all'art 101 del CCNL del 17.12.2021 che recita :

“....nei Comuni, Province e Città Metropolitane ove non sia stato nominato il direttore generale ai sensi dell'art. 108 del d. Lgs. n. 267/2000, l'assunzione delle funzioni di segretario comunale comporta compiti di sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle loro attività, tra i quali la sovrintendenza alla gestione complessiva dell'ente,la responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale...[omissis]..”.

nel quale provvedimento saranno contenuti dettagli circa:

- 1) riammissione in servizio
- 2) sede di svolgimento del servizio
- 3) modalità di prestazione della attività lavorativa
- 4) contenuto della prestazione e inquadramento nella struttura, nel settore e nel servizio del dipendente
- 5) orario di servizio

Ricordato l'art. 55 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che disciplina i rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale;

Visti:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;

Viste:

- le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:
 - n. 16 del 13.09.2022: “Approvazione definitiva Bilancio Consuntivo e suoi allegati – DCP 12 del 07.09.2022 – anno 2021”;

- n. 17 del 13.09.2022: “Approvazione definitiva del DUP – DCP 13 del 07.09.2022 e suoi allegati per il triennio 2022/2024”;
- n. 18 del 13.09.2022 “Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – DCP 14 del 07.09.2022 e suoi allegati per il triennio 2022/2024”;
- la Deliberazione Presidenziale n. 23 del 11.02.2022 avente ad oggetto “Approvazione piano della performance provvisorio anno 2022 - Assegnazione P.E.G. provvisorio e obiettivi mantenimento anno 2022” e dato atto che è in corso di approvazione il Piano della Performance definitivo annualità 2022/2024;

Richiamati:

- il Decreto Presidenziale n. 29 del 16/11/2020, con il quale la sottoscritta dott.ssa Maria Luisa Dovetto veniva nominata Segretario Generale titolare della Provincia di Benevento, con decorrenza immediata, dal 16.11.2020;
- il Decreto Presidenziale n. 29 del 01.07.2021 adottato a seguito della sopracitata Deliberazione Presidenziale n. 165 del 01.07.2021 di riorganizzazione temporanea della microstruttura dell’Ente in attuazione della Deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

DETERMINA

- 1. DI PRENDERE ATTO** provvedimento del tribunale ordinario di Benevento, sezione penale con cui, in accoglimento della istanza difensiva in sede dibattimentale (atto n. RGT 904/2022 nell’ambito del proc. Pen. RGNR 1354/2019) del dipendente matricola 167, si dispone la sostituzione della *“misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio con divieto di ogni attività comportante l’esercizio di un pubblico ufficio/servizio nell’ambito di procedure di evidenza pubblica indette dalla provincia di Benevento ovvero di ogni altro Ente/incaricato di pubblico servizio per la durata di 12 mesi”* a far data dal 27.09.2022;
- 2. DI PRENDERE ATTO, pertanto,** della decadenza degli effetti della determinazione n. 2241/2021 di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, a carico del dipendente matr. 167, con conseguente riammissione in servizio a decorrere dal 27.09.2022 e con destinazione alle attività d’ufficio in qualità di Istruttore Direttivo tecnico con esclusione di ogni attività comportante l’esercizio di un pubblico ufficio/servizio nell’ambito di procedure di evidenza pubblica indette dalla provincia di Benevento ovvero di ogni altro Ente/incaricato di pubblico servizio per la durata di 12 mesi.
- 3. DI DARE ATTO** che l’Amministrazione ha già attivato procedimento disciplinare teso ad accertare eventuali responsabilità disciplinari connesse al procedimento penale.
- 4. DI DARE ATTO** che la suddetta misura cautelare potrà essere rettificata a seguito di modifiche dei provvedimenti, su cui la presente determinazione si basa, che dovessero pervenire da parte dell’Autorità Giudiziaria, **fermo restando** le eventuali decisioni che questa Amministrazione si riserva di intraprendere durante l’instaurato parallelo procedimento disciplinare.
- 5. DI CONFERMARE che:**

- nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento pronunciato con la formula “Il fatto non sussiste” o “l’imputato non ha commesso” oppure non costituisce “illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo d’indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità connesse alla presenza in servizio o prestazioni di carattere straordinario;
- che la misura cautelare perderà efficacia se per il fatto, successivamente, sarà pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato;

6. DI DISPORRE:

- la comunicazione del presente provvedimento al dipendente, mediante notifica al domicilio attuale;
- la comunicazione al dirigente del Settore tecnico in cui il dipendente matr. 167 era incardinato prima della applicazione della misura cautelare della sospensione dal servizio di cui alla determinazione n. 2241/2021;
- la comunicazione al dirigente del Settore Amministrativo Finanziario – Servizio Gestione economico-stipendiale del personale per l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza;
- all’UPD dei dipendenti non dirigenti, per dovuta informazione, unitamente al provvedimento del tribunale ordinario di Benevento, sezione penale - atto n. RGT 904/2022 - proc. Pen. RGNR 1354/2019

7. DI DARE ATTO che:

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990 e art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il sottoscritto Responsabile di Servizio;
- in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo alla sottoscritta cause di conflitto d’interesse, anche potenziale, di cui all’art. 6bis della L. 241/90 e dell’art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;
- la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all’Albo Pretorio online, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

